



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA D'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

**Emendato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.45 del 30 ottobre
2007 pubblicata all'Albo Pretorio in data 26 settembre 2008**

ART. 1

(rideterminato secondo l'allegato "M" approvato dal C.C.)

(Campo d'applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti fissi, anche a carattere temporaneo, per la telefonia mobile (stazioni radio base), a quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di telecomunicazione satellitare, gli impianti fissi utilizzati da radioamatori operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 KHz e 300 GHz, nonché agli impianti di conduzione dell'energia elettrica ad alta tensione operanti alla frequenza di 50-60 Hz.

Le norme e le disposizioni di cui al presente Regolamento sono tese a disciplinare il corretto insediamento dei predetti impianti al fine di **assicurare il corretto insediamento urbanistico**, minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'intero territorio comunale e, per quanto applicabili, risultano precettive anche per gl'impianti già esistenti.

I principali riferimenti normativi sono quelli di cui al D.M. 10 Settembre 1998, n. 381 e s.m.i.: "Regolamento recante norme sulla protezione dalle esposizioni dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"; la Legge 22 Febbraio 2000, n. 36: "Legge quadro sulla protezione dalle esplosioni ai campi elettrici, magnetici, elettromagnetici"; D.Lgs. 1 Agosto 2003, n.259: "Codice delle

telecomunicazioni elettroniche”, così come recepito in Sicilia dall’art.103 della finanziaria regionale n.17 del 28 Dicembre 2004.

ART. 2

(Modifiche e integrazioni)

Eventuali modifiche, integrazioni, abrogazioni delle norme di riferimento, troveranno immediata applicazione al presente regolamento.

Qualora necessario, l’Ente s’impegna a modificare il presente testo.

ART. 3

(rideterminato secondo l’allegato “N” approvato dal C.C.)

(Definizioni)

Per quanto riguarda le definizioni delle grandezze fisiche e questioni afferenti il sistema tecnologico si rimanda alla legge e ai relativi decreti.

In questa sede si richiamano le seguenti compatibili definizioni:

1. Per impianto fisso per il servizio di telefonia mobile s’intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall’eventuale sistema di condizionamento dell’aria.
2. Il sistema d’antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l’installazione di un palo o di un traliccio di sostegno.
3. La centralina e i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e materiali di fabbricazione possono variare, ma devono essere comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni e materiali ritenuti più idonei, laddove, nella parte del territorio vincolato ai fini paesaggistico-ambientali non intervenga la competente Soprintendenza.
4. In base alle dimensioni il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all’elemento in cui esso viene installato.
5. Antenne e apparati di trasmissione possono essere accorpati in un unico circuito elettronico.
6. **Per Catasto degli impianti esistenti si intende l’insieme dell’archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile, di radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti**

di telecomunicazioni satellitari e gli impianti utilizzati da radioamatori installati nell'intero territorio comunale ai fini di una esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici.

ART. 3 BIS

(emendamento aggiuntivo secondo l'allegato "B" approvato dal C.C.)

(Catasto degli impianti)

Al fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche, minimizzare l'esposizione della popolazione e perseguire gli obiettivi di qualità è istituito il Catasto, reso pubblico e accessibile a chiunque, degli impianti fissi di telecomunicazione, radiotelevisivi e di tutti i siti generanti campi elettrici o magnetici.

Il catasto sarà realizzato e tenuto aggiornato da parte del Comune sulla base delle comunicazioni dei gestori e delle domande di autorizzazione di nuovi impianti.

Il catasto dovrà contenere gli elenchi generali con l'indicazione dell'allocazione fisica (strada, numero civico, tracciato) delle fonti emesse CEM, gestore o ente di proprietà, data di installazione, caratteristiche tecniche degli impianti.

ART. 4

(rideterminato secondo l'allegato "O" approvato dal C.C.)

(Documentazione di progetto)

La documentazione da allegare all'atto della presentazione della domanda deve rispettare quanto prescritto dal vigente R.E. per quanto concerne tutta la modulistica relativa alle concessioni edilizie.

La domanda dovrà, inoltre, essere munita delle valutazioni sui possibili impatti relativi al paesaggio, al patrimonio storico, culturale, ambientale, corredata della simulazione fotografica (foto inserimento) in scala e da almeno tre punti di vista alternativi.

Alla domanda dovranno essere, in particolare, allegati:

- 1. Relazione indicante i seguenti dati:**
 - a) Frequenza e canali di trasmissione utilizzati.**
 - b) Numero di celle per impianto.**
 - c) Tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti.**

- d) Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella.
 - e) Direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico.
 - f) Numero di canali per ogni direzione di puntamento.
 - g) Potenza massima per canale al connettore d'antenna.
 - h) Diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°.
 - i) Guadagno dell'antenna in dBi rispetto all'irradiatore isotropo
 - j) Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione).
2. Progetto completo dell'impianto.
 3. Altitudine e coordinate geografiche del punto relativo alla zona d'installazione.
 4. Carta topografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con le caratteristiche altimetriche dell'area.
 5. Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con l'indicazione del posizionamento delle antenne.
 6. Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
 7. Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso da parte dei manutentori e di individui della popolazione e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici.
 8. Copia del contratto in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'immobile su cui intende realizzare l'installazione.

ART. 5

(rideterminato secondo l'allegato "D" approvato dal C.C.)

(Autorizzazione)

L'installazione dei sistemi fissi di cui all'art. 1, fatta eccezione per gli elettrodotti ad alta tensione, è soggetta alla preventiva autorizzazione comunale, rilasciata dietro parere di apposita Conferenza di Servizi denominata organo tecnico di cui al successivo articolo.

L'autorizzazione è rilasciata o negata entro sessanta giorni dalla proposizione della relativa domanda.

Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare l'impianto di una

targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di autorizzazione.

ART. 6

(rideterminato secondo l'allegato "E" approvato dal C.C.)

(Organo Tecnico)

L'Organo tecnico è così composto:

1. Direttore Area Urbanistica del Comune o suo delegato.
2. Direttore Area LL.PP. del Comune o suo delegato.
3. Rappresentante tecnico dell'ARPA o suo delegato.
4. Rappresentante della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.
5. Rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

Svolge i compiti di segreteria un funzionario della Direzione Urbanistica.

L'Organo Tecnico si riunisce di norma con cadenza quindicinale. Esso, ai fini delle verifiche e valutazioni di cui al successivo articolo, 4, esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici dagli stessi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall'istante chiarimenti e notizie integrative.

ART. 7

(rideterminato secondo l'allegato "E" approvato dal C.C.)

(Criteri di valutazione degli impianti)

Il parere di cui all'art. 5 del presente regolamento viene espresso sulla base dei seguenti criteri:

1. Verifica del rispetto della disciplina prevista dal D.M. 10.9.1998, n. 381 e successive modifiche e integrazioni.
2. Valutazione delle condizioni ambientali della zona interessata dall'installazione dell'impianto con particolare riferimento al numero degli impianti fissi ivi esistenti nonché ai campi elettromagnetici da essi prodotti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. **Verifica che siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche, delle aree naturali protette, nel**

rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti.

4. Verifica del rispetto del presente regolamento.

ART. 8

(Valore dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento assorbe l'autorizzazione edilizia e il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Non assorbe, invece, la concessione edilizia (o permesso di costruire).

ART. 9

(Distanze minime)

In ossequio al generale principio di precauzione riconosciuto a livello internazionale, come da direttive CEE, nonché dalla Comunità Scientifica a livello Mondiale, per la tutela della salute in materia di elettrosmog, è vietata l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 a distanza inferiore a metri 50,00 dal perimetro esterno di scuole, asili, asili nido, casa di cura e di riposo e di ogni edificio sensibile.

ART. 9 BIS

(emendamento aggiuntivo secondo l'allegato "G" approvato dal C.C.)

(Mappatura dell'inquinamento elettromagnetico)

Al fine di pervenire ad una mappatura dell'inquinamento elettromagnetico, l'Organo tecnico stabilisce ogni anno un programma di monitoraggio degli impianti e dei valori del fondo elettromagnetico del territorio comunale.

La priorità sarà data alle aree sensibili ed alle aree di attenzione.

Il monitoraggio, per quanto possibile e specie nelle suddette aree, sarà effettuato con centraline di rilevamento automatico in funzione 24 ore su 24.

Il Comune renderà pubblici, in tempo reale, i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio mediante i canali di informazione verso la cittadinanza (internet).

Il comune, anche mediante l'ARPA, si impegna a monitorare in continuo, per almeno sette giorni consecutivi dalla data della loro attivazione, i nuovi impianti di cui all'art.1 del presente regolamento, utilizzando, ove occorra, strumenti di misura multibanda, allo scopo di valutare i contributi delle singole sorgenti. Tale monitoraggio sarà ripetuto con cadenza trimestrale. Inoltre, in ogni sito sarà effettuata, con cadenza annuale, almeno una misura di campo elettrico con le modalità prescritte per le misure valutative "una tantum".

ART. 9 TER

(emendamento aggiuntivo secondo l'allegato "H" approvato dal C.C.)

(Obbligo di comunicazione)

Il Comune, una volta ricevuta la richiesta di installazione degli impianti, ne fa pervenire copia all'ufficio Albo Pretorio.

Nel caso di installazione di impianti ricadenti in strade di confine con altri comuni, il Comune di San Gregorio di Catania ne dà comunicazione ai comuni limitrofi interessati.

ART. 10

(rideterminato secondo l'allegato "P" approvato dal C.C.)

(Sanzioni)

Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'Ordinamento, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile, **del pagamento di una somma di denaro di importo da 2.500,00 euro fino a 10.000,00 euro**, oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa, nonché tutte le altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa nel caso l'atto rilasciato discenda dal regime concessorio.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

Per gl'impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso di autorizzazione edilizia e/o concessione (o permesso di costruire) rilasciati previo parere della competente autorità sanitaria in materia, dev'essere presentata domanda ai sensi del regolamento stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua esecutività. La mancata presentazione della domanda entro

il suddetto termine o la violazione di ogni altra disposizione del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai commi precedenti del presente articolo.

Il Sindaco dispone verifiche su tutto il territorio comunale dando priorità agli edifici sensibili indicati nell'art. 9, affinché venga accertato che tutti gli impianti fissi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 10.09.1998, n. 381 e s.m.i., non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti dal Decreto medesimo.

ART. 11

(emendamento aggiuntivo secondo l'allegato "L" approvato dal C.C.)

(Disposizione transitoria finale)

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso di autorizzazione edilizia rilasciata previo parere igienico-sanitario espresso dall'Azienda USL, deve essere presentata domanda ai sensi del regolamento stesso entro il termine di 60 giorni dalla data della sua esecutività. La mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine o la violazione di ogni altra disposizione del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.9.

Il Sindaco dispone verifiche su tutto il territorio comunale, dando priorità agli edifici sensibili, affinché venga accertato che tutti gli impianti fissi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 10/09/98, n.381, non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti dal decreto stesso.